



SCHEMA DI CONVENZIONE

CONVENZIONE n. ____ del _____

Per l'attivazione di Progetti di Tirocini di inclusione sociale

(tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale,
all'autonomia delle persone e alla riabilitazione)

TRA

SOGGETTO PROMOTORE ASSOCIAZIONE I.D.E.A.,

(D'ora in poi denominato "soggetto promotore")

Codice Fiscale 05209220820,

Partita IVA 05209220820,

Sede legale in Piazzetta delle Vergini n. 16 – Palermo – (PA)

Rappresentato da Fabrizio Fiscelli,

Nato in Palermo il 15/02/1970,

E

SOGGETTO OSPITANTE

.....
.....,
(D'ora in poi denominato "soggetto ospitante")

Codice Fiscale.....,

Partita IVA,

Sede legale in (INDIRIZZO) – (COMUNE) – (PROVINCIA),

Sede operativa (luogo di svolgimento del tirocinio)

(INDIRIZZO) – (COMUNE) – (PROVINCIA),

Rappresentato da,

Nato/a in il,

Settore aziendale: (ATECO2007)

PREMESSO CHE:

- I tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione costituiscono una misura strategica tendente a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati.
- I Tirocini di inclusione sociale costituiscono una tipologia specifica rispetto ai tirocini disciplinati dall'Accordo Stato Regioni del 22 gennaio 2015.
- I Tirocini di inclusione sociale non costituiscono rapporto di lavoro, ma trattasi di un percorso di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia e alla riabilitazione delle persone prese in carico dai servizi sociali e/o dai servizi sanitari competenti.
- Le indennità dei Tirocini di inclusione sociale costituiscono trattamento assistenziale ai sensi dell'art. 4 commi 2 e 3 lettera b) del D.Lgs. 147/2017.
- I soggetti coinvolti nella presente Convenzione hanno preso visione delle Linee guida in materia di tirocini di cui all'Accordo Stato – Regioni e Province autonome del 22 gennaio 2015 così come integrato dal successivo accordo del 25/05/2017.
- Il tirocinante ha un "Referente" di riferimento individuato dal soggetto giuridico che lo ha in carico.
- I Tirocini di inclusione sociale non possono costituire elusione del rapporto di lavoro.



SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

La premessa, nonché gli atti e i documenti (comprensivi degli allegati) richiamati dalla presente Convenzione, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione stessa.

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture al massimo n. **tirocinante/i** su proposta del soggetto promotore. Alla presente Convenzione, per ciascun tirocinante accolto, viene allegato il relativo Progetto di Tirocinio di inclusione sociale, nel quale sono definiti gli obiettivi e le modalità di attuazione del tirocinio stesso.

Art. 2 – Modalità di attivazione del tirocinio

I progetti di Tirocini di inclusione sociale sono svolti sulla base della presente Convenzione stipulata tra soggetto promotore e soggetto ospitante, secondo le condizioni e le modalità di attivazione definiti dalla Direttiva D.G. Dipartimento Lavoro 43633/2018 del 30/11/2018.

Art. 3 – Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore si impegna a presiedere e monitorare il progetto di Tirocinio; ad assistere e supportare il tirocinante avvalendosi del Referente di cui alla Direttiva sopra richiamata e/o nominando un proprio tutor, indicato nel singolo progetto di Tirocinio.

Il soggetto promotore è tenuto ad osservare gli obblighi indicati nella Direttiva ed in particolare a conservare agli atti, tutta la documentazione inerente i tirocini promossi.

Formare/informare il tirocinante in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008.

Art. 4 – Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante garantisce lo svolgimento del tirocinio in coerenza con gli obiettivi previsti nel Progetto di Tirocinio.

Effettua e le Comunicazioni obbligatorie di cui al D.L. n. 510/1996 (ad es.: UNILAV, ecc.).

Il soggetto ospitante è tenuto ad osservare gli obblighi indicati nella Direttiva D.G. Dipartimento Lavoro 43633/2018 del 30/11/2018.

Art. 5 – Diritti e doveri del tirocinante

Il/la tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel Progetto TIS svolgendo le attività concordate, tenuto conto di quanto indicato dalla Direttiva D.G. Dipartimento Lavoro 43633/2018 del 30/11/2018.

Art. 6 – Modalità di tutoraggio

Il Referente individuato dal soggetto giuridico che ha in carico il tirocinante, eventualmente supportato dal tutor del soggetto promotore, svolge le funzioni indicate nella più volte citata Direttiva.

Il soggetto ospitante nomina un proprio tutor, responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro, che possiede esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio e che svolge le funzioni espressamente indicate nella Direttiva D.G. Dipartimento Lavoro 43633/2018 del 30/11/2018.

Art. 7 – Indennità di partecipazione e Garanzie assicurative

L'ammontare dell'indennità di partecipazione di cui all'art. 14 dell'allegato A della DGR n. 593/2018 e il soggetto che ne sosterrà il costo sono indicati nel singolo progetto TIS allegato alla presente convenzione.

Il/i soggetto/i che sosterrà/anno i costi delle garanzie assicurative di cui all'art. 14 dell'allegato A della DGR n. 593/2018 è/sono indicato/i nel singolo progetto TIS allegato alla presente convenzione.

Art. 8 – Decorrenza e durata della Convenzione

La presente Convenzione ha durata dalla data di stipula al 31/12/2022 nel rispetto del limite di tempo di cui alla Direttiva D.G. Dipartimento Lavoro 43633/2018 del 30/11/2018.



Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei Tirocini già attivati entro la data di scadenza della stessa e delle loro eventuali successive proroghe.

Art. 9 – Recesso

Il soggetto ospitante può recedere unilateralmente dal singolo Tirocinio, previo confronto con il Referente, nei seguenti casi:

- comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del progetto personalizzato;
- reiterato mancato rispetto da parte del tirocinante delle norme in materia di sicurezza.

Il soggetto promotore può recedere unilateralmente nel caso in cui:

- il soggetto ospitante non riesca a garantire il regolare svolgimento del tirocinio;
- perdita da parte del soggetto ospitante degli obblighi di cui all'art. 4;
- si ravvisi nei confronti dell'ospitante una condizione di elusione di rapporto di lavoro.

Il recesso dovrà essere comunicato all'altra parte e al tirocinante in forma scritta.

Art. 10 – Monitoraggio

Le finalità e modalità del monitoraggio dei tirocini sono definite dalla Direttiva D.G. Dipartimento Lavoro 43633/2018 del 30/11/2018.

Art. 11 – Attestazione dell'attività svolta

Al termine del tirocinio, sulla base del progetto Tirocinio e della Scheda Individuale, è rilasciata al tirocinante un'Attestazione finale secondo le disposizioni di cui alla Direttiva D.G. Dipartimento Lavoro 43633/2018 del 30/11/2018.

Art. 12 – Trattamento dati personali - Privacy

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore. Il soggetto promotore trasmette al Centro per l'Impiego competente per territorio i dati relativi ai Progetti di Tirocinio.

Art. 13 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Luogo

Data / /

.....
(firma per il soggetto promotore)

.....
(firma per il soggetto ospitante)

(La copia dei documenti di riconoscimento dei firmatari è conservata agli atti del soggetto promotore)